


4

P E R

Lo duca di Marigliano.



Handwritten scribbles



IL duca di Marigliano esige trecento ducati l'anno dalla università della terra di Saviano: e di questa esazione ha solenne e legittimo titolo. La debitrice vuol esimersi dall'obbligo del pagamento. Va promovendo perciò de' dubbj intorno al titolo del duca: va tentando ogni via, che la intemperanza de' sofismi possa aprirle per liberarsene. Io difendo il duca: difendo la solida giustizia della esazione. E per farne chiara dimostrazione al tribunale, giust'ficherò la sua limpida origine avvalorata di legittimo titolo, e corredata nel progresso di un possesso giudizialmente sostenuto: e quindi

A 2

ri-

rimarrà abbattuta la contraria intrapresa della univèrsità.

Questa efazione sta surrogata in luogo di un dritto, colla cui cessione fu commutata e compensata. E questo dritto prende la origine e la robustezza dalla compra della terra sudetta. Or la scrittura della compra, che forma il titolo primordiale, farà ora da noi trascritta ed esposta.

Vendita della terra di Saviano.

LA terra di Saviano tra gli altri casali di Nola fu venduta l'anno 1640 dalla regia corte a Ladislao Sigismondo Re di Polonia. Dal Re di Polonia fu lo stesso anno venduta al duca di Maddaloni. E dal duca di Maddaloni fu nel 1642 venduta a Giulio Mastrilli duca di Marigliano. Per tal vendita il duca di Marigliano acquistò tutti i dritti e le prerogative e le facoltà, che il duca di Maddaloni gli trasferì. Ed il duca di Maddaloni gli trasferì tutti i dritti e facoltà, che avea acquistato dal Re di

di Polonia : e questi trasferì al duca di Maddaloni tutti i dritti , che trasfusi gli avea la regia corte . Dunque tutti i dritti dati e ceduti al Re di Polonia dalla regia corte si trasferirono e trasfusero nella casa del duca di Marigliano . Quindi è che il titolo , cui attienfi il duca di Marigliano , è la vendita fatta dalla regia corte nel 1640 : e l'autor del titolo e di tutti i suoi dritti è il regio fisco .

Or poichè la vendita procedette direttamente dal fisco, convien che si sappia che fu quello, che esso vendette . Nello strumento sono inseriti tutti gli atti, che la precedettero, e che l'accompagnarono : ed essi contengono e somministrano una piena, precisa, e dettagliata storia del fatto . L'offerta, che esprime la intenzione di colui, che vuol comprare, e le condizioni, colle quali intende comprare: e la concorrenza del consentimento del venditore, son quelle due parti, che coincidendo in una medesimezza di volontà, costituiscono il contratto della compra e vendita . E queste son quelle due parti, che noi ora esporremo .

Della offerta .

I casali della città di Nola , che formano una considerevol parte della nostra campagna felice , furono fino all'anno 1640 uniti alla lor madre . Quello fu l'anno , in cui ne furono distaccati , ed infeudati , ed esposti alla vendita . Per questa operazione passarono dalla vecchia ad una condizion tutta nuova . Lasciando essi allora l' antica loro natura e qualità , acquistarono quella di feudi . Concorse a comprarli il Re di Polonia ; il suo procuratore fece l' offerta , e le leggi dell' offerta son queste . Ed in primo luogo con una minuta descrizione individuò i feudi e tutti i corpi e dritti , che intendea comprare . In facendo tal descrizione adoperò le solite e quasi consacrate formole , che veggonsi adoperate in quasi tutte le compre de' feudi . Dopo questa quasi comune e solita descrizione , fecene un' altra precisa e specifica per comprare alcuni designati dritti e facoltà . E questa seconda parte era una particolar condizio-
ne ,

ne, secondo la quale soltanto egli intendea comprare. Or questa seconda parte fu concepita ed espressa in queste parole: *Con potestà ancora (1) di poter fare (2) taberne, fundichi, mulini, tappeti, valchere, furni, ferrere . . . , e con tutte le altre prerogative e privilegj, che competono a detta regia corte (3), & a quelli che comprano beni da essa così, come a detta regia corte spettano e possono spettare, e non altrimenti e con patto espresso, che nell'assenso prestando per S. M. Cattolica alla vendita predetta, debbia espressamente assentire a tutte e qualsivogliano cose predette (4).* In-

A 4

di

(1) Questa particella copulativa *ancora* importa continuazione, e vale oltre ciò, dippiù.

(2) Se domandava la facoltà di poter fare, chiedeva una permissione di far delle cose non fatte ancora.

(3) Le facoltà competenti al fisco nella infenzazione sono estese al pari del volere.

(4) A tutto ciò che dimandava di comprare.

di ripete, che intendeva acquistare, come meglio e più pienamente acquistano quelli, che comprano dal regio fisco. E comechè di tali feudi non era fatto e non faceasi apprezzo, offerì egli a comprare colla misura ed alla ragione di ducati quaranta a fuoco.

Accettazion del fisco.

TAle fu l'offerta quale si è narrato. Era la prima volta, che il fisco riduceva a feudi que' casali: ed essi acquistavan perciò quella natura e quella condizione, che il fisco imponeva loro. Ed il fisco, che poteva dargli quella natura, che gli piaceva, e che vendeva feudi, che in quel punto formava, con una coincidenza di volere e di corrispondenza accettò l'offerta, ed

prender nella compera, chiese lo espresso assenso del Re.

ed ogni sua parte ed ogni condizione , in tanto che secondo di essa fece bandire e proclamare la vendita. Ed indi procedutosi su quella stessa offerta alle subastazioni , restaron venduti i casali allo stesso Re di Polonia, sebbene il prezzo si fusse elevato a quarantacinque ducati a fuoco .

A tanti atti solenni succedette la vendita , che a nome del Re fece il duca di Medina de *las Torres* vicerè del Regno . Or di essa vendita fu la perpetua ed inalterabile regola quella offerta in tutta la sua estensione accettata . Descriviamo e trascriviamo dunque le necessarie parti dello strumento della vendita .

Stru

Strumento del 1640.

Contiene lo strumento le parti e l'ordine medesimo, che conteneva l'offerta, la quale è in esso ove riassunta, ove letteralmente riportata. Ed in primo luogo va detto, che il fisco separava i casali dalla città di Nola ad oggetto di venderli (5): *Incumbens sue Catholice Majestati, ejusque regie curia dictam venditionem perficere & exequi et nunc, separando prius casalia prædicta a civitate Nola ejusque jurisdictione, libera & absque pacto de retrovendendo, vendidit & alienavit &c.* Ed in seguito van descritti i casali che vendeva con tutti gli annessi dritti e facultà e prerogative, comprese e distinte in un cumulo di molte parole. E dopo della descrizione di tali corpi
e ren-

(5) Necessità della vendita: e quindi separazione e distaccoamento de' casali da Nola.

e rendite e dritti feudali, leggeſi data al compratore la ſeguente facoltà: *Et cum facultate faciendi cauponas, fundacos, molendinos, furnos, Et omnia alia corpora quomodocumque Et qualitercumque ad ſui libitum, dummodo non contradicat regiis pragmaticis Et conſtitutionibus regni* (6). Ed in pruova di una piena e totale traslazione di dritti nel compratore, annunzia il fiſco di avergli dato tanto quanto a lui competeua: *Nihil dictus excellentiſſimus dominus vicerex di-*

(6) Il fiſco concede la facoltà al compratore di formar de' mulini, de' forni, e delle oſterie, ma vuole che egli uſandone, non contravvenga a ciò che è diſpoſto nelle noſtre patrie leggi. Or queſte leggi vietan che i baroni uſino di queſte facoltà con un dritto privativo ed eſcluſivo degli altri, come è chiaro per la prammatica XIV. *de baronibus*. Dunque l'uſo di queſta facoltà, permettendo l'eſercizio di eſſa, non comporta, che queſto eſercizio ſi rivolga in dritto proibitivo.

dicto nomine predictæ regie Curie in supradictis casalibus, & quolibet ipsorum reservavit; sed omnia bona & jura regie Curie ad præsens comperentia, voluit intelligantur & sint vendita dicto serenissimo Regi. E perchè questa vendita faceasi corrispondentemente alla offerta fattane, aggiunse juxta oblationem prædictam factam per dictum dominum internuntium (l'internuncio era il procurator del Re di Polonia) sub die 22 octobris 1639.

Avea chiesta l'oblatoe la facultà di vindicare e reintegrare i beni e dritti ingiustamente occupati e detenuti dagli altri: ed il fisco venditore glie l'accordò con queste parole:
Et cum facultate & potestate reintegrandi, & acquirendi quæcumque bona, jura, res, aut actiones, sive introitus, & vassallos dictorum casalium nulliter dismembrata, vel usurpata, illicite detenta, sive distracta, aut devoluta ex mortitiis, vel alia causa quacumque; non autem pro corporibus & membris alienatis, vel pignoratis, vel concessis per regiam Curiam, quæ omni tempore ad beneficium ipsius cedere debeant, vel saltim eorum pretium, servata forma decreti desuper interpositi: dictus

Etus excellentissimus dominus vicerex totaliter dedit & transtulit eidem serenissimo Regi Polonia omnes vices & potestates regie curie, si qua & prout competunt, & non aliter nec alio modo. Dal che è chiaro che le ragioni di reintegrare, che il fisco concedette al compratore, furon quelle sole, che alla regia Corte potean competere, si qua competunt, e glie le concedette in quel modo, che ad essa competevano, & prout competunt. Ed in ultimo luogo ammise il compratore ad usare delle facultà e prerogative, che convengono a coloro, che comprano direttamente dal fisco: dictus serenissimus Rex Poloniae, & ejus heredes & successores illis prerogativis & facultatibus fruantur & gaudeant, quas & quae competunt & habent ementes a regia Curia, & regia Majestate seu Principe. E questa vendita fu fatta pro dicto oblato pretio ducatorum quadragintaquinque pro quolibet foculario, juxta numerationem faciendam.

Rs.

Ratifica del Re .

Questo strumento fu ampiamente ratificato da Filippo III. Re di Spagna, e nella ratifica leggonfi queste parole: *Jam dictam venditionem de supradictis casalibus Nola serenissimo Regi Apollonia, ut prædicitur facta, ratione & causa in præinserto instrumento contentis, ac ipsum instrumentum omniaque & singula in eo contenta, promissa, declarata, & expressata a prima linea usque ad ultimam in omnibus suis clausulis, punctis, & articulis, juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, laudamus, approbamus, ratificamus, & confirmamus, nostræque hujusmodi laudationis, approbationis, ratificationis, & confirmationis munimine seu præsidio roboramus & validamus.* Questa è la compiuta storia della vendita de' casali di Nola.

Ri.

Risultato .

D Alla storia di questi fatti risulta I. Che furon venduti i feudi colla giurisdizione, e non la giurisdizion sola, come il contraddittor pareva che volesse far presupporre.

II. Che fu data al venditore la espressa facoltà di fare de' mulini e de' forni e delle offerie &c. III. Che le parole *si qua*

competunt non hanno niuna relazione con questa facoltà. Lo strumento lo nega: La ordinata serie delle idee il vieta: e la storia delle cose il contraddice (7).

Adunque è una certezza morale, che il fisco concedette espressamente questa facoltà. E se il concessionario potea usarne, come potevalo, questo suo dritto formerà il titolo del

(7) Quale inconchiudente ragionar sarebbe il far dire al Principe, che intenda la prima volta: io ti concedo la tal facoltà, se mi compete?

della convenzion fatta colla università , della quale ora ci faremo a ragionare .

Convenzione del 1647 .

L' uso ed esercizio di questo dritto avrebbe necessariamente cagionato tanta diminuzion di rendita alla università , quanta ne apportava al barone . Or l'università , che non avea ragione a contraddire l'uso di un dritto legittimo al suo barone , accorse provvida a dare riparo a questa diminuzion di rendite . Ed assai ben consigliata fece conto di ottenere d' indurre il barone a non usare di questa sua facoltà : ed in compenso del danno nascente dal non uso si offerì a dargli trecencinquanta ducati l'anno . A compiere questa sua intenzione , si unì in pubblico parlamento , ed a voti comuni lo stabilì . Vedeva ogni cittadino la utilità , che ne proveniva : e quindi lontani da opporsi , vi assentiron tutti . Ecco il libero e pubblico volere della università .

Ma le università non possono obbligarsi per se sole,

sole. Esse son de' corpi sommessi alla perpetua tutela della pubblica autorità del magistrato , il quale inteso perennemente al loro bene, n'essamina le intenzioni, e con una regolarità di atti diretti a certezza di piena istruzione, ne approva le utilità. Dunque l'università espone al Consiglio collaterale tutta la sua intenzione (9): e quel

B

gra-

(9) La supplica data al Collaterale è questa: *Eccellentissimo signore = L'università di Saviano, olim casale della città di Notta, supplicando dice a V. E., come la supplicante non tiene altra miglior entrata per poter soddisfare li fiscali, donativo, ed altri debiti universali, se non l'affitto del forno, delle taverne, pianca, ed altre botteghe e fondachi, che quando il signor duca di Marigliano padrone di essa volesse aprire li detti forni, taverne, pianche, ed altre botteghe e fondachi, che gli stanno permesse e concesse nelli suoi privilegj da S.M., sarebbe di danno notabilissimo alla supplican-*

te.

gravissimo senato , per preparar la materia
direttrice o dell' assenso o del dissenso , pro-
ce-

te . Che però per evitare questo danno , ed avendo ancora considerato alle molte grazie , che detto signor duca l' ha fatte , contenute nelle sottoscritte capitolazioni fatte colla università . Qui descrivonsi le grazie , indi continua la supplica . Ha però concluso in pubblico parlamento , nemine discrepante , come cosa più utile ed espediente di assegnare al detto illustre duca annui ducati trecento cinquanta sopra l' entrate della bonatenenza , che la supplicante non può mai esiggere dalli forestieri . E per quello che mancherà per detta summa di ducati trecento cinquanta , possa supplire sopra le altre entrate , ad elezione di essa supplicante , come il tutto appare dalla conclusione predetta . Per tanto supplica V. E. restar servita concederle il suo regio assenso , con dar licenza al notaro di potere stipolar le causele servata la forma della conclusione e capitolazione predette .

cedette a tal modo . Prese diligente informazione di tutto ciò , che avea esposto la università . Conobbe a prouve la di lei utilità e vantaggio . Dunque assenti (10) .

B 2

Va-

(10) L'assenso interposto dopo dell' informazione è il seguente . *Viso memoriali porrecto S. E. pro parte retrospectæ universitatis Saviani , visaque conclusione per eam facta sub die 2 octobris 1644 circa contenta in prædicto memoriali . Visa alia conclusio-ue per dictam universitatem facta , & capitulis in ea expressis super conventione inita inter illustrem Julium Mastrillum regium consiliarium ducem Mariliani utilem dominum prædicti casalis Saviani cum eadem universitate, manu notarii Felicis Tufani civitatis Nola sub die 19 aprilis 1645 . Visa etiam in-formatione capta de ordine spectabilis regentis Zusia commissarii , per quam constat esse expediens universitati prædictæ dictam conventionem ad effectum ducere . Viso extractu bonatenentiæ debite prædictæ universitati per di-*
ver-

Valore di questi fatti .

{ **Q**uesti fatti contengono , che la università si obbligò in quel modo legittimo , in cui la nostra giurisprudenza prescrive , che deb-

versos bonatenentes : visa particula privilegii emptionis dicti casatis , visis videndis &c. Prefatus illustrissimus & excellentissimus dominus vicerex , locumtenens , & capitaneus generalis providet , decernit , atque mandat , quod liceat & licitum sit predictae universitati Saviani ejusque electis in satisfactionem respectivorum annuorum ducatorum tercentumquingenta , ut supra solvi promissorum supradicto illustri duci Mariliani utili domino predicti casalis Saviani , pro causis in predictis conclusionibus & capitulationibus contentis , assignare supradictam bonamtenentiam predictae universitatis , prout in predictis conclusionibus & capitulatione continetur , durante tamen

debbano obbligarsi le università. Dunque dal lato suo fu compiuto tutto quello, che compiersi dovea per contrarre legittimamente una obbligazione.

men dominio terra predicta in posse dicti illustris ducis ejusque heredum & successorum tantum, & si defecerint a predictis promissis in conclusionibus & capitulationibus, universitas predicta non teneatur ad solutionem predicta quantitatis, & pro predictorum omnium convalidatione, & cautelarum desuper celebrandarum, hoc suum interponit decretum & auctoritatem prestat in forma, & presens decretum registretur juxta ordinem statum, alias habeatur pro non prestito.

Dell' accettazion del duca .

Ma che restava a fare per compiere il contratto, se non che il duca avesse dall'altra banda accettato? Questo era quel solo atto, che era richiesto per la intera perfezion del contratto. Adunque quando questo atto di accettazion vi fosse intervenuto, noi avremmo un contratto in tutte le parti sue compiuto. Or questa accettazione in realtà v'intervenne, e dello intervento suo abbiamo ampia pruova di fatto. Or poichè il potere di questa accettazione estingue la lite, e la succide dalle sue radici, restami ora soltanto, che questa accettazion si dimostri, la qual cosa ora farò.

Di

*Documenti dell' accettazione del
duca .*

Irrefragabili documenti dell' accettazione del duca sono I. La esecuzione data da ambedue i contraenti a quella convenzione. II. Il lunghissimo possesso procedente da quell' accettazione, come figliuola dal padre suo. III. Una serie di reiterati atti giudiziali. IV. Ed in ultimo luogo la transazione fatta tra il duca e 'l fisco intorno al relevio dovuto su tale annua esazione. Or di tanti atti conspiranti per diverse vie a provare una medesima verità, daremo ora la storia.

I. del

I. documento . *Discussion dello
Stato .*

Il contratto ebbe la sua piena esecuzione . Tra' debiti della università erano anche i trecentocinquanta ducati l'anno . Nel 1727 in occasione della formazione dello stato della università, fu da essa presentata la nota de' pesi, nella quale fu descritta la seguente partita : *All' illustre duchessa di Marigliano padrona annui ducati trecento cinquanta per l' antica convenzione roborata di regio. assenso, con detta università, secondo l' antico solito; col quale annuo pagamento detta illustre padrona si è astenuta e si astiene di non fare bottega, forno, taverna in detta terra, come di non servirsi di ogni altro ad essa spettante .*

Ed esibiti i convenienti documenti, e questi ampiamente discussi, nel 1729 fu decretato a tal modo : *quod partita predicta annuorum ducatorum 350, in dicto statu descripta, remaneat . Et proinde de quantitatibus*

ribus debitis & debendis per conductores gabellarum & introituum terre predictae, liberentur & solvantur praefatae illustri ducisse ducati 350 pro annata completa in die ultima mensis augusti anni 1728.

Questo tanto documento, quanto è lo stato discusso è piena pruova della esecuzione del contratto.

II. documento. Decreto della giunta del buon governo.

Formata verso l'anno 1733 la giunta del buon governo per ridurre a sistema gli interessi delle università, quasi non vi fu nel Regno università, che non accorresse a sperimentarne gli effetti. Vi accorse pur quella di Saviano, la quale mosse le grida contra tal pagamento. La giunta prese piena cognizione: ed avendo discussa ogni contraria allegazione, vieppiù rassodò il pagamento, riducendone non però la quantità a trecento ducati l'anno. Ecco un secondo valevolissimo documento.

III.

*III. documento . Decreti de'
commissarj .*

MOlti decreti ordinanti la esecuzione furono interposti successivamente, da' rispettivi commissarj. Leggesene uno dell'avvedutissimo Carlo Mauri del 1740. Esistene un altro del posatissimo D. Domenico Caravita del 1752 . Questi decreti eran degli ordini di pagamento dati alle cagioni o di renitenza o di tardanza della università .

*IV. documento . Transazion col
fisco .*

Questo credito e questa esazione era succeduta in luogo dell' esercizio di un dritto feudale, ed aveva perciò la natura di feodal rendita . Dovevasi quindi per essa il relevio al fisco . Gran contesa si fece intorno alla liquidazione della quantità del
re-

relevio. Finalmente si transiggette. L'offerta della casa di Marigliano fu accettata dal fisco l'anno 1754, ed eccone il real rescritto: *Por los dos relevios pretendidos por el regio fisco por las prestaciones feudales, quel annualmente corresponden al poseedor de los casales de Tufino, Vignola, S. Eramo, Risigliano, Camigliana y SAVIANO las respectivas universidades de los mismos casales por el permiso de mantener el forno, fienda, carniceria y taverna.* Questo quarto documento nitido, solenne, legittimo varrebbe anche solo, se solo fosse, a far quella dimostrazione, che noi intendevamo provare.

Somma delle cose dimostrate.

Due erano i punti della dimostrazione promessa. L'uno dovea contener le prove dimostrative del dritto del duca di Marigliano di far de' mulini, de' forni, e delle osterie &c., e questa dimostrazione si è fatta con un documento tanto solenne e legittimo, quanto è lo strumento della vendita,
cor-

corredato da tutti i solenni. L'altro è la commutazion fatta di tal dritto con un annua esazione. E di questa si è provata la limpida origine ed il possesso legittimo. Abbiám dunque adempiuto al dover della promessa : abbiám soddisfatto all' obbligo nostro . E chi non saprebbe all'ombra di tanto chiara e solida ragione aver piena fiducia nella gravità del tribunale ?

Napoli a' 24 di gennajo del 1789.

Rocco Ferracciani

VA 1514917